

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Nr. Progr.       **20**  
Data           **24/06/2020**  
Seduta NR.       **2**

Adunanza **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data 24/06/2020 alle ore 21:17.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome             | Pre. | Cognome e Nome      | Pre.                     | Cognome e Nome | Pre. |
|----------------------------|------|---------------------|--------------------------|----------------|------|
| ERRIQUEZ ALESSANDRO        | S    | GAMBETTA VALERIA    | S                        |                |      |
| GIOVANNINI MICHELE         | S    | RESCA PAOLO         | S                        |                |      |
| RAISA TIZIANA              | S    | MACCAFERRI GIUSEPPE | S                        |                |      |
| FAELLA ALICE               | S    | FAGIOLI ELENA       | S                        |                |      |
| COCCHI ANDREA              | S    | DARDI FULVIA        | S                        |                |      |
| MORELLI PAOLA              | S    | CINQUE GIOVANNI     | S                        |                |      |
| TOSTO LUCIA                | S    |                     |                          |                |      |
| Totale Presenti: <b>13</b> |      |                     | Totali Assenti: <b>0</b> |                |      |

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Assessori Esterni: SERUTI DARIO

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. VINCENZO ERRICO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, il Sig. **ALESSANDRO ERRIQUEZ** dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

## OGGETTO:

### MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Consiglio del Comune di Castello d'Argile, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 datato 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza.

Il Sindaco, assume la Presidenza, dalla “Sala del Consiglio” ubicata presso la sede del Comune di Castello d'Argile, Piazza Gadani n. 2, Castello d'Argile (BO), in collegamento telematico da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Hangouts meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa in aula ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, Vincenzo Errico.

L'identità dei Consiglieri comunali e dell'Assessore esterno, tutti collegati da remoto in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima.

Il Sindaco-Presidente, Alessandro Enriquez dopo una breve introduzione invita il Consigliere M. Giovannini ad illustrare l'argomento in oggetto. Il Consigliere M. Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio e dei conseguenti pareri favorevoli resi dall'ufficio medesimo, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata.

E' collegata da remoto la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Cinzia Bovina.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 60 del 29/09/2014, esecutiva, con cui è stato adottato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- n. 40 del 29/07/2015, n. 18 del 29/04/2016, n. 21 del 29/04/2016 e n. 28 del 29/03/2017, esecutive, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 149 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la Legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal D.Lgs. n. 24 settembre 2015 n. 156;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale, nonché il comma 682 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni o agevolazioni tariffarie in materia di TARI e ritenuto, quindi, opportuno modificare alcuni articoli dell'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI, con efficacia dal 01/01/2020 ai sensi della Legge 28/12/2001 n. 448 e relativi a:

- modifica Art. 6 bis – Contributi - per promuovere l'insediamento di nuove attività commerciali, si disciplina l'erogazione di contributi comunali per utenti titolari di attività di vicinato (alimentari e non) e/o di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, paninoteca, osteria e simili ...) di nuovo insediamento sull'intero territorio comunale e non esclusivamente nella Frazione di Venezzano/Mascarino, quantificabili nell'importo annuo della tassa rifiuti, per i primi tre anni di attività, e/o in una riduzione del 30% della tassa qualora esclusivamente i titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande si impegnino, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a non installare presso i loro locali apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro;
- istituzione di nuovo articolo per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19, con il quale si riconoscono agevolazioni alle utenze non domestiche relative a: un abbattimento del 100% della tassa dovuta (incluse addizionali) per i giorni di sospensione delle attività con "chiusura totale" (lockdown) ed un abbattimento del 10% della tassa dovuta (incluse addizionali) per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08/03/2020 alla data del 31/12/2020, ad esclusione dei giorni di sospensione dell'attività con "chiusura totale";
- modifica dell'Allegato "A" – Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche – per quanto concerne le attività appartenenti ai codici tariffa 111 e 112, in ottemperanza alle disposizioni previste all'art. 58 quinquies del DL n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019 n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti);

Considerato che al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti interessati dalle misure straordinarie di chiusura e di limitazione delle attività, nonché dei periodi per i quali dette chiusure o limitazioni si sono protratte è necessario coinvolgere l'utenza chiedendo ai contribuenti di produrre una dichiarazione, predisposta dall'ufficio tributi comunale, in cui siano riportati tutti gli elementi necessari alla corretta applicazione delle agevolazioni in parola;

Ravvisata la necessità di provvedere al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare la Giunta comunale ad adottare eventuali ed ulteriori atti e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali (verbale n. 12 del 23/06/2020 pervenuto al Prot. n. 4386 in medesima data);

Dato atto che le modifiche regolamentari che si intende approvare sono state presentate alla Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 22/06/2020;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del DL n. 34/2019;
- il DUP – Documento Unico di programmazione 2020/2022- approvato con proprio atto n. 59 del 18/12/2019, esecutivo;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con proprio atto n. 60 del 18/12/2019, esecutivo;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

## D E L I B E R A

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di modificare il vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI - così come risulta dall'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1) la nuova stesura del regolamento è quella di cui all'allegato “B” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2020 per effetto di quanto disposto dalla Legge 28/12/2001 n. 448;
- 4) di autorizzare la Giunta comunale ad adottare eventuali ed ulteriori atti e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- 5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, stante la necessità e l'urgenza di dare corso all'approvazione delle tariffe, per poter emettere tempestivamente gli avvisi di pagamento della Tari per salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267/2000.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco-Presidente, dichiara aperta la fase della discussione.

Intervengono i Consiglieri: G. Maccaferri e Fulvia Dardi. Seguono le repliche del Consigliere M. Giovannini. (Per il contenuto degli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in atti.)

Il Sindaco chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Il Consigliere G. Maccaferri, a suo nome e del proprio gruppo, preannuncia voto favorevole.

A tal punto, il Sindaco-Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire e che nessun'altra dichiarazione di voto viene resa, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata e discussa.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, e voto palese mediante affermazione vocale-audio, è il seguente:

Presenti n. 13, votanti n. 13

Con voti favorevoli unanimi, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA.

Successivamente, il Sindaco-Presidente, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale e voto palese mediante affermazione vocale-audio, è il seguente:

Presenti n. 13, votanti n. 11

Favorevoli n. 9 (la componente di maggioranza + il Sindaco )

Contrari n. 2 (Consiglieri: G. Maccaferri; E. Fagioli)

Astenuti n. 2 (Consiglieri:F. Dardi, G. Cinque)

Quindi, la deliberazione, in precedenza approvata, viene DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SERVIZIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 20 del 24/06/2020**

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Favorevole

Contrario

Lì, 22/06/2020

**FIRMATO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.to BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SERVIZIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 20 del 24/06/2020**

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[ ] Contrario

[ ] Non dovuto

Lì, 22/06/2020

**FIRMATO**  
**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**F.to BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 20 del 24/06/2020**

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2020, poichè:

[ ] decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 19/07/2020

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



| <p align="center"><b>Regolamento Vigente</b></p>  | <p align="center"><b>Testo modificato</b></p>   |
|---|---|
| <p align="center"><b>Art. 6 bis - Contributi</b></p> <p>1. Il Comune prevede l'erogazione di contributi:</p> <p>a. pari all'importo della tassa annua dovuta (addizionali incluse) per i primi tre anni di attività, agli utenti titolari di esercizi di vicinato (alimentari e non) e di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, paninoteca, osteria e simili ...) <b>di nuovo insediamento</b> nella Frazione di Venezzano/Mascarino, con esclusione dei trasferimenti di sede all'interno del territorio della predetta Frazione.</p> <p>I contributi sono concessi su domanda degli interessati da presentarsi contestualmente alla denuncia di occupazione dei locali e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al successivo punto <b>b.</b>, esclusivamente per le attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro, come meglio specificato al successivo comma;</p> <p>b. pari ad una riduzione del 30% (trentapercento) della tassa per gli utenti titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria, che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro.</p> <p>Tale contributo verrà erogato unicamente su richiesta degli interessati <u>con cadenza annuale</u> e le condizioni che ne danno diritto dovranno essere dimostrate <u>entro il 28 febbraio di ogni anno</u> con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati.</p> <p>2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per il contributo.</p> <p>3. I contributi di cui al presente articolo sono iscritti a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce o l'iscrizione predetta o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p> | <p align="center"><b>Art. 6 bis - Contributi</b></p> <p>1. Il Comune prevede l'erogazione di contributi:</p> <p>a. pari all'importo della tassa annua dovuta (addizionali incluse) per i primi tre anni di attività, agli utenti titolari di esercizi di vicinato (alimentari e non) e di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, paninoteca, osteria e simili ...) <b>di nuovo insediamento</b>, con esclusione dei trasferimenti di sede all'interno del territorio.</p> <p>I contributi sono concessi su domanda degli interessati da presentarsi contestualmente alla denuncia di occupazione dei locali e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al successivo punto <b>b.</b>, esclusivamente per le attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro, <b>come meglio specificato al successivo comma;</b></p> <p>b. pari ad una riduzione del 30% (trentapercento) della tassa per gli utenti titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria, che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro.</p> <p>Tale contributo verrà erogato unicamente su richiesta degli interessati <u>con cadenza annuale</u> e le condizioni che ne danno diritto dovranno essere dimostrate <u>entro il 28 febbraio di ogni anno</u> con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati.</p> <p>2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per il contributo.</p> <p>3. I contributi di cui al presente articolo sono iscritti a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce o l'iscrizione predetta o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p> <p>4. I contributi non sono concessi se gli utenti che ne fanno richiesta non sono in regola con i pagamenti TARSU e/o TARI degli anni precedenti.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>4. I contributi non sono concessi se gli utenti che ne fanno richiesta non sono in regola con i pagamenti TARSU e/o TARI degli anni precedenti.</p>                      |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 25 - Norme transitorie e finali</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2017.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 25 - Norme transitorie e finali</b></p> <p>1. A seguito delle diverse disposizioni di legge, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune riconosce agevolazioni <u>esclusivamente</u> per le utenze <u>non</u> domestiche e per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08 marzo 2020 alla data del 31 dicembre 2020, come meglio specificato nei successivi commi.</p> <p>2. Per le utenze <u>non</u> domestiche, diventate temporaneamente inattive per norma di legge, che hanno dovuto sospendere la/e propria/e attività con "chiusura totale" (lockdown) dei locali lavorativi, è prevista un'agevolazione pari ad un abbattimento del 100% (centopercento) della tassa dovuta (addizionali incluse) per i giorni di sospensione dell'attività, da dichiarare mediante apposito modulo di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" predisposto dall'ufficio tributi comunale (disponibile sul sito: <a href="http://www.comune.castello-d-argile.bo.it">http://www.comune.castello-d-argile.bo.it</a>) che deve essere inoltrato al suddetto ufficio esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo pec: <a href="mailto:comune.castellodargile@pec.renogalliera.it">comune.castellodargile@pec.renogalliera.it</a>.</p> <p>3. Per tutte le utenze <u>non</u> domestiche, a causa delle diverse limitazioni allo svolgimento della propria attività imposte dalle leggi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista un'agevolazione pari ad un abbattimento del 10% (dieci per cento) della tassa dovuta (addizionali incluse) per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08 marzo 2020 alla data del 31 dicembre 2020, ad esclusione dei giorni di sospensione dell'attività dichiarati ai sensi del precedente comma 2., per i quali, invece, è previsto un abbattimento del 100% (centopercento) della tassa dovuta (addizionali incluse).</p> <p>4. Le agevolazioni di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo sono iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti relativa all'esercizio finanziario 2020.</p> <p>5. La Giunta comunale è autorizzata ad adottare eventuali ed ulteriori atti e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> |

**Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e classi, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività dei rifiuti:
  1. abitazioni
  101. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  102. cinematografi e teatri
  103. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  104. locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
    - 104 a. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e da attività di commercio all'ingrosso
    - 104 b. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: distributori di carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi
    - 104 c. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: pubblici esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori ed ipermercati
  105. stabilimenti balneari
  106. esposizioni, autosaloni
  107. alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione
  108. alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non residenti nella struttura
  109. case di cura e riposo
  110. ospedali
  111. uffici, agenzie, studi professionali
  112. banche e istituti di credito
  113. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  114. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  115. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  116. banchi di mercato beni durevoli
  117. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  118. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

**Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e classi, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività dei rifiuti:
  1. abitazioni
  101. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  102. cinematografi e teatri
  103. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  104. locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
    - 104 a. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e da attività di commercio all'ingrosso
    - 104 b. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: distributori di carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi
    - 104 c. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: pubblici esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori ed ipermercati
  105. stabilimenti balneari
  106. esposizioni, autosaloni
  107. alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione
  108. alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non residenti nella struttura
  109. case di cura e riposo
  110. ospedali
  - 111. uffici e agenzie**
  112. banche, istituti di credito **e studi professionali**
  113. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  114. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  115. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  116. banchi di mercato beni durevoli
  117. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  118. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

|   |   |
|---|---|
| 119. carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 119. carrozzeria, autofficina, elettrauto   |
| 120. attività industriali con capannoni di produzione                             | 120. attività industriali con capannoni di produzione                             |
| 121. attività artigianali di produzione beni specifici                            | 121. attività artigianali di produzione beni specifici                            |
| 122. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                | 122. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                |
| 123. mense, birrerie, amburgherie   | 123. mense, birrerie, amburgherie   |
| 124. bar, caffè, pasticceria  | 124. bar, caffè, pasticceria  |
| 125. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 125. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 126. plurilicenze alimentari e/o miste  | 126. plurilicenze alimentari e/o miste  |
| 127. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                       | 127. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                       |
| 128. ipermercati di generi misti  | 128. ipermercati di generi misti  |
| 129. banchi di mercato genere alimentari  | 129. banchi di mercato genere alimentari  |
| 130. discoteche, night club   | 130. discoteche, night club   |



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI  
TARI**

Adottato con delibera  
n. 60/CC del 29/09/2014 e  
modificato con delibere:  
n. 40/CC del 29/07/2015  
n. 18/CC del 29/04/2016  
n. 28/CC del 29/03/2017  
n. 20/CC del 24/06/2020

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
  - Art. 1 bis - Servizio di gestione dei rifiuti urbani
  - Art. 2 - Presupposto
  - Art. 3 - Soggetti Passivi
  - Art. 4 - Esclusione dalla tassa
  - Art. 5 - Riduzioni di tariffa
  - Art. 5 bis - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze domestiche adibite ad abitazione di residenza e per le utenze non domestiche in ambito agricolo e vivaistico.
  - Art. 6 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
  - Art. 6 bis - Contributi
  - Art. 7 - Determinazione della base imponibile
  - Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
  - Art. 9 - Piano Finanziario
  - Art. 10 - Utenze domestiche
  - Art. 11 - Utenze non domestiche
  - Art. 12 - Obbligazione tributaria
  - Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio
  - Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
  - Art. 15 - Tassa giornaliera
  - Art. 16 - TEFA - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali.
  - Art. 17 - Dichiarazione d'inizio, variazione e cessazione
  - Art. 18 - Riscossione
  - Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
  - Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi e compensazione.
  - Art. 21 - Funzionario Responsabile
  - Art. 22 - Verifiche ed accertamenti
  - Art. 23 - Sanzioni ed interessi
  - Art. 24 - Riscossione coattiva
  - Art. 25 - Norme transitorie e finali
- Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, in attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 1 bis - Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

## **Art. 2 - Presupposto**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
4. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
  - in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 500 metri.

5. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

### **Art. 3 - Soggetti Passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 183 giorni), la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

### **Art. 4 - Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente all'essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del



- provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) solai, soffitte e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - g) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune, per legge o per convenzione sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
  - h) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e privi di contratti per le utenze (luce, gas e acqua);
  - i) lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - j) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - k) posti auto scoperti;
  - l) le superfici di locali ed aree adibiti all'allevamento di animali, serre a terra e le superfici agricole produttive di rifiuti quali: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, nonché locali adibiti a legnaie, fienili e depositi di prodotti e attrezzature agricoli;
  - m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
  - n) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private non sono soggetti alla tassa:

- a) sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

## **Art. 5 - Riduzioni di tariffa**

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
  - a) per i locali delle utenze domestiche con un unico occupante, rilevabile dalla risultanze anagrafiche, utilizzate da soggetti residenti nel Comune: si applica una riduzione pari al 30%;
  - b) per i locali di utenze domestiche, tenute a disposizione per uso stagionale e/o che vengono occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente, non cedute in locazione o in comodato: si applica una riduzione pari al 30%;
  - c) per i locali ed aree scoperte delle utenze domestiche e non domestiche che, a seguito del servizio di raccolta rifiuti Porta A Porta (PAP), vengono serviti dalla raccolta dei rifiuti compostabili (organico) una sola volta a settimana: si applica una riduzione pari al 20%.
2. Le riduzioni del precedente comma 1, ad eccezione della lettera c), vengono concesse sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, con effetto dalla data di presentazione all'Ente della dichiarazione stessa.

### **Art. 5 bis - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze domestiche adibite ad abitazione di residenza e per le utenze non domestiche in ambito agricolo e vivaistico.**

1. Per le utenze **domestiche**, che provvedono a smaltire in proprio presso la propria abitazione di residenza gli scarti compostabili (organico) mediante compostaggio individuale, è prevista una riduzione del **8%** della tassa.
2. Per le utenze **non domestiche** che effettuano attività di compostaggio individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del **6%** della tassa.
3. A tal fine, i soggetti passivi delle utenze, di cui ai precedenti commi, dovranno presentare all'Ufficio Ambiente dell'Area Gestione del Territorio apposita dichiarazione di impegno a praticare continuativamente ed in modo corretto il compostaggio individuale, ovvero, nel caso di utenze domestiche ricadenti in zone rurali, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di dichiarare all'Ufficio Ambiente dell'Area Gestione del Territorio la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

**Art. 6 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese in conformità alla normativa vigente
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (incluso anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

| <b>ATTIVITA'</b>  | <b>% DI<br/>RIDUZIONE<br/>DELLA<br/>SUPERFICIE</b> |
|---|--|
| lavanderie a secco, tintorie non industriali  | 20%  |
| laboratori fotografici, eliografie  | 25%  |
| autoriparatori, elettrauto, gommisti e carrozzerie                                  | 30%  |
| autoservizi, autolavaggi, rimessaggi  | 10%  |
| tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie                              | 20%  |
| lavorazioni metalmeccaniche, tornitori, officine meccaniche, lavorazioni metalliche | 20%  |
| falegnamerie  | 20%  |
| verniciature, galvanotecnici, fonderie  | 50%  |

|  |     |
|--|-----|
| lavanderie a secco e tintorie industriali e raccolta di rifiuti solidi (non pericolosi)      | 50% |
| ambulatori medici, laboratori di analisi, laboratori dentistici, odontotecnici e radiologici | 10% |

3. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali fino ad un massimo del 50%.
4. L'esenzione di cui al comma 1 e le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 17 ed a presentare all'Ufficio tributi comunale entro il 28 febbraio di ogni anno la seguente documentazione:
- a. copia formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione;
  - b. copia delle fatture (purché vi siano indicate le descrizioni dei rifiuti per quantitativi e il periodo);
  - c. copia dei contratti con ditte specializzate (necessari per verificare che il contribuente si avvale di ditte specializzate).

#### **Art. 6 bis - Contributi**

1. Il Comune prevede l'erogazione di contributi:
- a. pari all'importo della tassa annua dovuta (addizionali incluse) per i primi tre anni di attività, agli utenti titolari di esercizi di vicinato (alimentari e non) e di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, paninoteca, osteria e simili ...) **di nuovo insediamento**, con esclusione dei trasferimenti di sede all'interno del territorio.  
I contributi sono concessi su domanda degli interessati da presentarsi contestualmente alla denuncia di occupazione dei locali e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al successivo punto **b.**, esclusivamente per le attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro, come meglio specificato al successivo comma;
  - b. pari ad una riduzione del 30% (trentapercento) della tassa per gli utenti titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria, che

dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro.

Tale contributo verrà erogato unicamente su richiesta degli interessati con cadenza annuale e le condizioni che ne danno diritto dovranno essere dimostrate entro il 28 febbraio di ogni anno con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati.

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per il contributo.
3. I contributi di cui al presente articolo sono iscritti a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce o l'iscrizione predetta o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. I contributi non sono concessi se gli utenti che ne fanno richiesta non sono in regola con i pagamenti TARSU e/o TARI degli anni precedenti.

#### **Art. 7- Determinazione della base imponibile**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,8 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo

professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

#### **Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe della tassa sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

#### **Art. 9 - Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dalle diverse Aree di Posizione Organizzativa comunali coinvolte nella gestione ed in collaborazione con il soggetto gestore del servizio.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il piano finanziario degli investimenti;
  - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - c. le risorse finanziarie necessarie.

#### **Art. 10 - Utenze domestiche**

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, è commisurata alla superficie calpestabile dei locali.

#### **Art. 11- Utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti,

per l'attribuzione della rispettiva tariffa, come riportato nell'allegato "A", in quanto parte integrante del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, come risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.

#### **Art. 12 - Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione

di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

#### **Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) locali e aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 210 giorni, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 30%.
2. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o all'autorizzazione in suo possesso.

#### **Art. 15 - Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 210 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tassa maggiorata del 50%.



5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 210 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per l'applicazione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, quello addetto alla vigilanza e il SUAP sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**Art. 16 - TEFA - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**Art. 17 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la detenzione o il possesso dei locali e aree soggette.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa.
5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche:**

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni;
- g) copia planimetrie in scala e/o quotate dei locali occupati.

**Utenze non domestiche:**

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e

- destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
  - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni;
  - g) copia planimetrie in scala e/o quotate dei locali occupati e/o planimetria layout di produzione.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modello messo a disposizione dall'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando documento d'identità, o PEC. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

#### **Art. 18 - Riscossione**

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'Ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera dell'anno precedente.
4. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il **38%** della tassa, ad esclusione di quelle previste:
  - d. al precedente articolo 2, comma 4;
  - e. ai precedenti articoli 6 - 13 e 14.

#### **Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi e compensazione.**

1. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva del tributo provinciale (TEFA) e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 4,00. Tale limite non viene preso in considerazione:
    - . per la tassa giornaliera;
    - . per le somme portate in riscossione attraverso l'attività di accertamento, il cui limite è stabilito dall'art. 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
  2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2bis. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute, l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all'Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a

tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.

4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.
5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 20,00 compresi interessi.

#### **Art. 21 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

#### **Art. 22 - Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 17 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali e il SUAP sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento ed ai commi 694 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 ed eventuali successive modificazioni, nonché delle spese di notifica.

#### **Art. 23 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, come previsto all'art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

#### **Art. 24 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973, modificato dal D.P.R. 43/1998 e s.m.i. o con procedura stabilita dal R.D. n. 639 del 14/04/1910 (ingiunzione fiscale).

## Art. 25 - Norme transitorie e finali

1. A seguito delle diverse disposizioni di legge, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune riconosce agevolazioni esclusivamente per le utenze non domestiche e per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08 marzo 2020 alla data del 31 dicembre 2020, come meglio specificato nei successivi commi.
2. Per le utenze non domestiche, diventate temporaneamente inattive per norma di legge, che hanno dovuto sospendere la/e propria/e attività con "chiusura totale" (lockdown) dei locali lavorativi, è prevista un'agevolazione pari ad un abbattimento del 100% (centopercento) della tassa dovuta (addizionali incluse) per i giorni di sospensione dell'attività, da dichiarare mediante apposito modulo di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" predisposto dall'ufficio tributi comunale (disponibile sul sito: <http://www.comune.castello-d-argile.bo.it>) che deve essere inoltrato al suddetto ufficio esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo pec: [comune.castellodargile@pec.renogalliera.it](mailto:comune.castellodargile@pec.renogalliera.it).
3. Per tutte le utenze non domestiche, a causa delle diverse limitazioni allo svolgimento della propria attività imposte dalle leggi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista un'agevolazione pari ad un abbattimento del 10% (dieci per cento) della tassa dovuta (addizionali incluse) per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08 marzo 2020 alla data del 31 dicembre 2020, ad esclusione dei giorni di sospensione dell'attività dichiarati ai sensi del precedente comma 2., per i quali, invece, è previsto un abbattimento del 100% (centopercento) della tassa dovuta (addizionali incluse).
4. Le agevolazioni di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo sono iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti relativa all'esercizio finanziario 2020.
5. La Giunta comunale è autorizzata ad adottare eventuali ed ulteriori atti e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

**Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON  
DOMESTICHE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e classi, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività dei rifiuti:

1. abitazioni
101. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102. cinematografi e teatri
103. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
104. locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  - 104 a. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e da attività di commercio all'ingrosso
  - 104 b. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: distributori di carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi
  - 104 c. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: pubblici esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori ed ipermercati
105. stabilimenti balneari
106. esposizioni, autosaloni
107. alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione
108. alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non residenti nella struttura
109. case di cura e riposo
110. ospedali
111. uffici e agenzie
112. banche, istituti di credito e studi professionali
113. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
114. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
115. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
116. banchi di mercato beni durevoli
117. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
118. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
119. carrozzeria, autofficina, elettrauto
120. attività industriali con capannoni di produzione
121. attività artigianali di produzione beni specifici



122. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
123. mense, birrerie, amburgherie
124. bar, caffè, pasticceria
125. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,  
generi alimentari
126. plurilicenze alimentari e/o miste
127. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
128. ipermercati di generi misti
129. banchi di mercato genere alimentari
130. discoteche, night club

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 24/06/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT. VINCENZO ERRICO*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

E' copia conforme all'originale,in carta libera  
e consta di Nr. fogli \_\_\_\_\_ .

Catello d'Argile, li 09/07/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO

*ELENA MANFERRARI*

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 24/06/2020**

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **09/07/2020** al **24/07/2020** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 09/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
*F.to ELENA MANFERRARI*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

E' copia conforme all'originale, in carta libera  
e consta di Nr. fogli \_\_\_\_\_ .

Catello d'Argile, lì 09/07/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO  
*ELENA MANFERRARI*

---